

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA  
REGOLAMENTO**

**1. Costituzione**

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- Promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

**2. Composizione e durata**

Il Comitato è composto da Avvocati e Praticanti iscritti agli Albi degli Avvocati e dei Praticanti di Perugia, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il Comitato è composto da n. 9 componenti: quattro designati dal Consiglio dell'Ordine fra cui due al suo interno – preferibilmente donne - e una praticante; cinque eletti dagli iscritti agli Albi degli Avvocati e dei Praticanti, così come previsto dal successivo art. 9.

Il Presidente del Comitato viene indicato dal Consiglio dell'Ordine tra i quattro membri di propria designazione.

Il Comitato, nella sua prima seduta, nominerà il membro più anziano Vice Presidente ed il più giovane Segretario.

La carica di componente del Comitato si intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese, salvo quelle espressamente proposte dal Comitato che siano funzionali allo svolgimento dell'attività dello stesso e che siano approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **3. Funzioni**

Il Comitato propone, tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna nella professione forense.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

Il Comitato cura di compiere, attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

### **4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.**

La/il **Presidente**:

- rappresenta il Comitato sia all'esterno che nei confronti del Consiglio dell'Ordine;

- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;
- riferisce al consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle iniziative da intraprendere per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;

**La/il Vice Presidente**

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

**La/il Segretario/o:**

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- svolge le usuali attività di Segreteria, fruendo anche degli uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine;

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più giovane del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

**5. Organizzazione interna del Comitato**

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta ogni tre mesi. Delle riunioni, a cura della/del segretario/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

**6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.**

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA

ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti per la quota di componenti elettivi, ovvero richiedendo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati altra designazione per la quota di componenti designati dal Consiglio medesimo.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati e dei Praticanti di Perugia, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

#### **7. Diritto di informazione**

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio dell'Ordine, nonché alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura al Comitato, tramite il Presidente di questo, informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso, trasmettendo i relativi documenti.

#### **8. Strumenti e Risorse**

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un

responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;

- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Entro il ventotto febbraio di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio dell'Ordine relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata dal consuntivo di gestione.

### **9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione**

**9.1** - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con le operazioni elettorali del primo turno di elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato di prima costituzione resterà in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall'art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

**9.2** – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

**9.3** – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i e le/i Praticanti iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Perugia, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i e le/i Praticanti per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

**9.4** – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

**9.5** – Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

**9.6** – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/I Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà a nominare i quattro componenti di sua scelta nonchè ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.

**9.7** – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto

nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

**9.8** – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

**9.9** – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

#### **10. Prima convocazione**

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare i componenti di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

#### **11. Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

#### **12. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 18 aprile 2013

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Gianluca Calvieri

Il Presidente

f.to Avv. Carlo Orlando